



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 8

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO E DISCARICHE IN ZONE DI ALTA PIANURA E RICARICA DEGLI ACQUIFERI: QUALI INIZIATIVE HA INTENZIONE DI ADOTTARE LA GIUNTA REGIONALE?

presentata il 19 maggio 2026 dai consiglieri Bigon e Trevisi

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio regionale 29 aprile 2015, n. 30 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione di rifiuti). L'allegato A al piano prevedeva all'articolo 15, comma 4, il divieto di realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi";
- con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2022, n. 988, a seguito delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione d'incidenza ambientale (VINCA), è stato approvato l'aggiornamento del piano. Il citato articolo 15, comma 4, è stato modificato introducendo una deroga al divieto originario, con riferimento specifico agli impianti dedicati allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto (RCA), consentendo in astratto la loro localizzazione nelle medesime aree di alta pianura un tempo integralmente protette.

Osservato che:

- l'amianto è una fibra minerale classificata come "cancerogena accertata per l'uomo" (gruppo 1 IARC - International Agency for Research on Cancer - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro), responsabile di patologie gravissime quali il mesotelioma pleurico, il tumore polmonare e l'asbestosi. Secondo il rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 2025, in Italia nel 2023 sono state smaltite circa 240 mila tonnellate di RCA, con soli ventisette impianti attivi sul territorio nazionale e nessuno in Veneto. Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto generati in Veneto avviene pertanto prevalentemente presso impianti extraregionali ed esteri;
- sebbene garantire l'autosufficienza regionale nel ciclo dello smaltimento risponda al principio di prossimità sancito dalla normativa europea, la deroga

introdotta con deliberazione della Giunta regionale 988/2022 non appare uno strumento adeguato e proporzionato a tale scopo. Gli effetti derivanti potrebbero rivelarsi incompatibili con la salvaguardia delle falde acquifere e delle produzioni agricole locali, con potenziali ricadute negative irreversibili sul territorio.

Considerato che:

- il principio di precauzione (articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; articolo 301 del decreto legislativo 152/2006) si applica nelle situazioni in cui la disponibilità scientifica non fornisce certezze definitive sui rischi, imponendo alle autorità competenti di adottare misure di tutela anticipata, senza attendere la piena dimostrazione causale del danno;
- quanto agli effetti dell'amianto nelle acque, la letteratura scientifica internazionale presenta un quadro di incertezza non ancora risolto. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), pur non avendo fissato valori guida per la presenza di fibre di amianto nelle acque potabili, ha riconosciuto che tale scelta riflette l'insufficienza dei dati epidemiologici disponibili, non l'assenza di rischio. Studi scientifici hanno ipotizzato correlazioni tra ingestione di fibre e neoplasie gastrointestinali; l'IARC ha segnalato evidenze sul rapporto causale tra ingestione di amianto e insorgenza di tumori;
- l'assenza di un valore limite non equivale a certificazione di innocuità, ma costituisce *ex se* una condizione di incertezza scientifica - esatto presupposto applicativo del principio di precauzione;
- le zone di alta pianura veneta, individuate con deliberazione del Consiglio regionale 17 maggio, n. 62, presentano caratteristiche idrogeologiche eccezionalmente vulnerabili, che rendono particolarmente grave ogni rischio di contaminazione delle falde.

Richiamate la deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2025, n. 17 (mozione n. 493) e la deliberazione 9 luglio 2024, n. 40 (mozione n. 533).

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri

interrogano l'Assessore regionale all'ambiente

per sapere quali iniziative concrete abbia avviato o intenda avviare la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi politici espressi con le mozioni n. 493 del 2025 e n. 533 del 2024, per pervenire alla modifica dell'articolo 15, comma 4, del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali – con particolare riferimento all'eliminazione o alla revisione della deroga introdotta per gli impianti dedicati allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto nelle zone di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi.